

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2017

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'istituto del referendum previsto dallo Statuto quale forma di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Art. 2: Materie e limiti del referendum.

1. Il referendum può essere promosso nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e non più di tre quesiti.
3. la richiesta di referendum non è ammessa nei primi 6 mesi e negli ultimi 6 mesi di durata in carica del Consiglio Comunale.

Art. 3: Collegio di esperti.

1. Il collegio di esperti previsto dall'art 76 dello Statuto è nominato dalla Giunta Comunale.
2. Il Collegio dura in carica quanto il CC.
3. Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza dimissioni o altro impedimento la Giunta Comunale provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni.
4. Il collegio si riunisce presso gli Uffici di segreteria del Comune, che gli assicurano il supporto necessario. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
5. Il collegio delibera a maggioranza.
6. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale da parte di componenti il collegio.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE

Art. 4: Richiesta del Consiglio comunale.

1. La richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio Comunale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
2. La proposta di deliberazione è istruita con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per tutte le proposte di deliberazione.
3. La richiesta deve contenere il quesito referendario, formulato con l'osservanza dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.
4. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio comunale, sottopone la richiesta al giudizio di ammissibilità del Collegio di esperti.

Art. 5: Richiesta di referendum da parte di elettori.

1. Le richieste di referendum, sottoscritte da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, redatte con chiarezza, sono indirizzate al Sindaco e presentate alla Segreteria del Comune che rilascia ricevuta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
2. Entro 5 giorni la Segreteria trasmette al collegio di esperti la richiesta pervenuta con allegata la certificazione della iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali.
3. Il Collegio si pronuncia sull'ammissibilità del referendum entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio di Esperti verte:
 - a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
 - c) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
5. Se la richiesta di referendum viene presentata nei primi e negli ultimi sei mesi di durata del CC. il Sindaco la dichiara irricevibile.

Art. 6: Provvedimenti.

1. Il collegio accertata l'ammissibilità della proposta di referendum ne dà comunicazione entro 5 giorni al Sindaco.
2. Il sindaco nei successivi 5 giorni dà notizia della ammissibilità della proposta al promotore designato a ricevere le comunicazioni, invitandolo a presentare nel termine previsto dall'art. 76 dello Statuto il numero di firme necessarie. Dichiarata l'ammissibilità della proposta di Referendum vengono sospese le procedure amministrative relative all'argomento oggetto del quesito referendario.
3. Il provvedimento di dichiarata inammissibilità è parimenti comunicato dal Sindaco, entro i successivi 5 giorni, al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
4. All'Albo pretorio sono pubblicate le proposte di referendum, sia quelle ammissibili che quelle inammissibili.

Art. 7: Presentazione della proposta di referendum.

1. I fogli vidimati, contenenti la proposta di referendum, sottoscritti nelle forme di legge da coloro che la appoggiano devono essere depositati presso l'Ufficio segreteria entro tre mesi dalla data della notificazione della decisione di ammissibilità e comunque quando si sia raggiunto un numero di firme superiore a 2000.
2. Ove entro detto periodo non sia stato raccolto il numero minimo delle n. 2000 firme richieste dallo Statuto, la stessa proposta di referendum non può essere ripresentata nel successivo anno.
3. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 15% dello stesso.

Art. 8: verifica della regolarità di presentazione della richiesta di referendum.

1. L'Ufficio elettorale Comunale, entro 30 giorni dal deposito dei fogli vidimati, effettua il riscontro del numero delle firme verificandone la regolarità e redige un verbale da inviare entro 5 giorni al Collegio di esperti, unitamente alla proposta di referendum e alle raccolte. Copia del verbale è contestualmente inviata al Sindaco.

2. Il Collegio entro 30 giorni esamina la documentazione e si pronuncia, sentiti se del caso i proponenti, sulla regolarità e sulla sufficienza delle sottoscrizioni.
3. La decisione del Collegio è comunicata entro 5 giorni al Sindaco e, tramite il Sindaco, nei successivi 5 giorni al promotore designato a ricevere le comunicazioni e ai capigruppo consiliari.

Art. 9: improcedibilità per mancanza del numero necessario di sottoscrizioni.

1. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle sottoscrizioni necessarie il sindaco, entro 5 giorni dalla comunicazione del collegio, comunica il risultato della verifica e l'improcedibilità della richiesta al promotore designato a ricevere le comunicazioni.
2. Qualora l'insufficienza delle sottoscrizioni sia accertata prima della decorrenza dei termini di presentazione, i proponenti possono integrare, depositandole, le sottoscrizioni necessarie per il raggiungimento del numero richiesto fino alla scadenza del termine stesso.

CAPO III

INDIZIONE ED EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

Art. 10: indizione del referendum.

1. Il referendum, sulla base delle decisioni del collegio di esperti è indetto con decreto del sindaco per un periodo di cinque giorni consecutivi da mercoledì a domenica non antecedenti a giorni 30 o posteriori a giorni 180 dalla verifica definitiva. Le operazioni di voto non possono aver luogo in concomitanza con quelle per l'elezione delle Camere, degli Organi elettivi della regione della Provincia o del comune o referendum nazionali.
2. Quando sono presentate più richieste di referendum il loro svolgimento segue i termini di cui al 1° comma.
3. Il decreto d'indizione del referendum è pubblicato all'albo pretorio informatico e ne è data notizia alla cittadinanza mediante avvisi e altre idonee forme di pubblicità.
4. Gli avvisi devono indicare il giorno della consultazione, il quesito oggetto di referendum, i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto.
5. Il comune provvede altresì a pubblicare e a mettere gratuitamente a disposizione dei cittadini stampati contenenti il testo completo del quesito.

Art. 11: effettuazione delle votazioni.

1. La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo del quesito seguito dalle risposte prestampate positiva o negativa.
2. Con deliberazione della Giunta viene identificato il luogo della votazione.
3. L'elettore è ammesso al voto dalla Commissione Consiliare del Referendum dietro presentazione e verifica di un documento di identità, sulla base della lista elettorale di sezione ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto degli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.
4. L'orario delle votazioni è fissato il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18.00 il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.
5. Le operazioni di scrutinio, in seduta pubblica, si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

6. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale in duplice copia, sottoscritto oltretutto dal Presidente, dai componenti della Commissione consiliare del referendum presenti e dal dipendente comunale che ha svolto funzioni di assistenza. Una Copia del verbale è depositata presso il comune a disposizione degli elettori.

Art. 12: Uffici Elettorali.

1. La Commissione consiliare del referendum è composta da almeno due terzi dei Consiglieri Comunali in carica, nominati dal Sindaco con precedenza tra coloro che abbiano manifestato la loro disponibilità, in rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. La nomina non è soggetta ad accettazione. In funzione di supporto è sempre presente un dipendente comunale. Per la validità delle operazioni di votazione devono essere presenti almeno due componenti della Commissione, appartenenti a forze politiche diverse e un dipendente comunale. La Commissione elegge al suo interno, a maggioranza, un Presidente. Il Presidente nomina uno o più Vicepresidenti. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

2. L'ufficio Elettorale Comunale è composto da tre dipendenti comunali nominati dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione del referendum. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte dall'Ufficiale Elettorale Comunale.

Art. 13: Scrutini.

1. Il presidente della Commissione consiliare del Referendum, esaurite le operazioni di scrutinio, dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che viene trasmesso con tutti gli atti e le schede di votazione, se del caso, alla Sezione n. 1, che provvede alla riunificazione dei risultati proclamando l'esito del referendum.

Art. 14: Risultato della consultazione – proclamazione.

1. L'ufficio Elettorale Comunale, entro 15 giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle eventuali rettifiche e proclama i risultati definitivi della consultazione.

2. Gli effetti del referendum sono quelli previsti dall'art. 77 dello Statuto.

3. Il risultato del referendum è dichiarato con decreto del Sindaco pubblicato, entro 5 giorni dalla proclamazione, all'albo pretorio. Del decreto e data notizia attraverso avvisi e altre idonee forme di pubblicità.

Art. 15: Provvedimenti conseguenti il referendum.

1. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, il Consiglio Comunale si pronuncia con votazione sull'oggetto della consultazione entro 60 giorni.

2. Ove intenda deliberare in senso difforme dall'avviso espresso dagli elettori con i referendum, indica espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'indicazione degli elettori.

Art. 16: Sospensione dei termini.

1. I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:

- Dal 20 dicembre al 15 gennaio
- Dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua
- Dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Art. 17: Rinvio.

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di referendum nazionale.